



Associazione "Grado Teatro"
Via Marconi, 11
34073 Grado (GO)

Verbale di Assemblea Straordinaria

della Associazione "Grado Teatro"

con sede a Grado in Via Marconi 11.

In data 21 novembre 2022 alle ore 18.30 si è riunito presso la sede dell'associazione in Via Marconi 11 a Grado (GO) l'Assemblea straordinaria dell'associazione.

Sono presenti la Presidente Sonia Zuberti e i tutti i Consiglieri e n. 20 soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per adeguare lo statuto al D. Lgs. N.117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e per ottenere l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

La presidente Sonia Zuberti prende la parola e chiama il sig. Tullio Svetini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. L'assemblea approva all'unanimità la nomina del segretario.

In relazione al punto 1) all'ODG il Presidente dichiara che sono necessarie alcune modifiche / integrazioni allo statuto della associazione al fine di adeguarlo alle direttive del D. Lgs. N.117 di data 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e ottenere l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). Il Presidente illustra all'assemblea le modifiche proposte e invita i presenti ad approvarle. L'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie e dà l'incarico al Presidente di compiere tutti gli adempimenti di legge quali ad esempio la registrazione del nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate.

Non essendoci più nulla da deliberare e nessuno prendendo la parola la seduta viene chiusa alle ore 19.30 con la lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sonia Zuberti

Il verbalizzante

Tullio Svetini

Associazione «GRADO TEATRO» APS

Via Marconi, 11

34073 GRADO (Gorizia)

Cod. Fisc. 90005250312

Part. IVA 00440180313

29 NOV. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il

al n. 839 vol. serie 5 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro



IL FUNZIONARIO
Annamaria Podbersig

* firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE "GRADO TEATRO"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, dell'articolo 35 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore) un'Associazione di Promozione Sociale avente la denominazione associazione "GRADO TEATRO" Associazione di promozione sociale.", in breve Associazione "GRADO TEATRO" A.P.S." di seguito detta "Associazione", con sede legale in Grado, via Marconi 11. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione, non riconosciuta, è apertica ed è retta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del C.T.S. (DLGS 117 del 03/07/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Qualora, successivamente alla costituzione dell'associazione, il numero degli associati diverrà inferiore a quanto stabilito dal comma precedente, esso dovrà essere integrato entro un anno.

L'associazione è retta ed opera secondo principi democratici, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria delle seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle sotto elencate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lettera i);
- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma favorendo, in particolare modo, la valorizzazione della tradizione teatrale grade ed istro-veneta.

Allegato 1 2-9 NOV. 2022
REGISTRATO A GORIZIA IL
X al n. 8221 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

IL FUNZIONARIO
Annamaria P. P. P.
* firma su delega del Direttore Provinciale
DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI GORIZIA

L'Associazione per meglio raggiungere i suoi fini potrà affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi obiettivi e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Carattere

L'Associazione si ispira ai principi del rispetto della libertà e della dignità degli associati e della democraticità della struttura. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione.

Art. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge in materia di APS ex art. 35 comma 1 del CTS.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che condividono lo spirito e le iniziative dell'Associazione e che si impegnano a prendere parte attiva alla realizzazione delle finalità statutarie.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato (maggiorenne o minorenne) il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente. In caso di socio minorenne, l'esercizio del diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale ex art. 320 C.C.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, comunicando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente, oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire all'Assemblea dei soci di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa.

Le quote e/o i contributi associativi non sono rimborsabili, trasmissibili a terzi, né per successione a qualsiasi titolo particolare né per successione a titolo universale e non sono soggette a rivalutazione.

Tutti i soci hanno stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali. Per la consultazione dei libri sociali l'associato deve presentare richiesta scritta in forma cartacea o via mail al Presidente o ad un componente del consiglio direttivo;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea;
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 6 – Volontari, dipendenti e collaboratori

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 7 – Organi

Gli organi dell'Associazione "GRADO TEATRO" sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore Artistico.

A norma dell'articolo 26 c. 7 del CTS il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico.
- il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno ed è convocata inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure la richieda, la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione alle assemblee deve avvenire mediante comunicazione, anche via e-mail, ai soci con preavviso di almeno 5 giorni e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice; in caso di parità l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea in seduta ordinaria:

1. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
2. approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
3. nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo e tutti i componenti degli altri organi previsti dall'art. 7 dello statuto; la maggioranza dei componenti del

Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate art. 26 comma 2 del CTS;

4. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
5. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sull'esclusione degli associati;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
10. approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
11. ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
12. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, fra cui i regolamenti interni;
13. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
3. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
4. nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 - Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti, fra gli associati, dall'assemblea e dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un Consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta e le deliberazioni vengono prese in conformità all'ordine del giorno proposto dal Presidente a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere spedito, comunicato verbalmente, telefonicamente o tramite e-mail ai membri almeno 5 giorni prima specificando l'ordine del giorno.

Sono compiti del Consiglio Direttivo eleggere il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico, predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'articolo 13 del CTS e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Direttivo è convocato in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza del Direttivo stesso.

La carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 12 – Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per 4 (quattro) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, può essere rieletto. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede a convocare un'Assemblea straordinaria.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e ne esercita, in tal caso, tutti i poteri.

Art. 13 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo. Ha il compito di occuparsi dei beni mobili ed immobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

Art. 14 – Direttore Artistico

Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b. eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c. contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d. sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e. introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale.

L'ammontare dei contributi previsti ai capi a), b), sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria a fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione, mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione diretta, come da art. 15 c. 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 22 - Modifiche Statutarie

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o,

nelle more della piena operatività del RUNTS, ad Associazione o ad Istituzione di pubblico interesse operanti nel comune di appartenenza con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

Art. 25 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Regionale o del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.



Associazione **GRADO TEATRO APS**
Via Marconi, 11
4073 **GRADO (Gorizia)**
Cod. Fisc. 90005250312
Ist. IVA 00440180313

3 832 29/11/2022

0,00 **TIF22L000832000WE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIF